

OGGETTO: **CIRCOSCRITTA E DEFINITA LA RESPONSABILITÀ DATORIALE IN CASO DI INFEZIONE IN OCCASIONE DI LAVORO (CONSIDERATA INFORTUNIO)**

L'art. 42, comma 2, del d.l. n. 18/2020 (cd decreto «Cura Italia»), convertito in legge n. 27/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 25/2020), ha previsto che «Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato» (CONFIMI ROMAGNA NEWS 28, 21, 18 e 11 del 2020).

L'aver ricondotto l'infezione da COVID-19 in occasione di lavoro alla disciplina dell'infortunio (*) ha generato aspre critiche e discussioni, in quanto **espone il datore di lavoro ai rischi di dover affrontare giudizi penali** (instaurati per accertare l'adozione di tutte le misure necessarie a salvaguardare l'integrità fisica del lavoratore), **alle azioni di responsabilità da parte dei lavoratori ammalatisi e, eventualmente, a quella di regresso da parte dell'INAIL** (in caso di responsabilità penale del datore di lavoro, l'Istituto assicurativo agisce infatti nei suoi confronti per recuperare l'indennità corrisposta all'infortunato), **NONOSTANTE abbia scrupolosamente e compiutamente osservato le disposizioni dettate per il contrasto e la diffusione del virus.**

Il sistema legislativo in materia di sicurezza della salute nei luoghi di lavoro si caratterizza, infatti, per un apparato sanzionatorio costituito da molte sanzioni penali; gli illeciti, peraltro, sono punibili, di solito, già a titolo di colpa (***) sulla base dell'art. 2087 del Codice civile (norma cd "aperta"), ai sensi del quale «*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*»

Al fine di contemperare l'esigenza di tutelare la salute dei lavoratori con quella di evitare l'esposizione dei datori di lavoro "virtuosi" ai rischi sopra indicati, la legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40, dal 7 giugno scorso, ha introdotto al d.l. («Liquidità») n. 23/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 19/2020) il **nuovo art. 29- bis**, ai sensi del quale:

«Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 23/2020, ndr) tra il Governo e le parti sociali, e successive

(*) «La causa virulenta è equiparata a quella violenta.» (circolare INAIL n. 13/2020, in CONFIMI ROMAGNA NEWS 18/2020).

(**) Il reato «è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.» (art. 43 del Codice penale).

modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».